



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

Modifica ai decreti ministeriali 2 dicembre 2024 recanti disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) e lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione degli interventi settoriali della ristrutturazione e riconversione dei vigneti e degli investimenti - proroga date di presentazione delle domande e graduatorie.

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635206 recante *“Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.”*;

VISTO in particolare, l'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali fissano, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento della ristrutturazione ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria;

VISTO in particolare, l'articolo 16, comma 1, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, il quale dispone che *“I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle Regioni sentiti gli Organismi pagatori”*;

VISTO il decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212 recante *“Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss. mm. e ii. per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti.”*;

VISTO in particolare, l'articolo 4, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, i quali fissano, rispettivamente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per l'intervento degli investimenti ed il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

VISTO in particolare, l'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, il quale dispone che *“I termini riportati nel presente decreto possono essere modificati con decreto dipartimentale, su richiesta delle Regioni sentiti gli Organismi pagatori”*;

CONSIDERATA la richiesta formulata dal Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, con la nota n. 643478 del 26 novembre 2025 della Regione Veneto (prot. Masaf n. 638028 del 26 novembre 2025), di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per entrambi gli interventi sopra riportati;

TENUTO CONTO della nota n. 1416 del 12 gennaio 2026 di Agea Coordinamento (prot. Masaf n. 8999 del 12 gennaio 2026) riportante il parere favorevole della maggior parte degli Organismi pagatori per quanto riguarda la richiesta di proroga in parola;

TENUTO CONTO di quanto emerso nella riunione svoltasi il 15 gennaio 2026 con le Regioni e Agea Coordinamento, in cui la Regione Veneto, in qualità di Coordinatore della Commissione Politiche Agricole, ha evidenziato che la richiesta di proroga in parola riguarda, implicitamente, anche i termini di definizione delle graduatorie;

TENUTO CONTO della nota n. 3448 del 16 gennaio 2026 di Agea Coordinamento (prot. Masaf n. 21009 del 16 gennaio 2026) che ha chiarito che la proroga in parola deve intendersi riferita a tutte le attività conseguenti all'approvazione dei bandi;

RAVVISATA la necessità di dare seguito alle richieste della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire un efficace ricorso agli interventi;

DECRETA

Art. 1

(Proroga termini ristrutturazione e riconversione vigneti)

1. L'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 635206, è sostituito dal seguente:
 1. Il termine per la presentazione della domanda è il 28 febbraio di ogni anno e, per la sola campagna 2026/2027, il 14 aprile 2026, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni; dette modalità afferiscono, altresì, alla garanzia dell'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande.



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

2. L'articolo 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635206, è sostituito dal seguente:
 5. Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande a seguito del completamento dell'istruttoria di cui ai commi precedenti è il 15 novembre di ciascun anno e, limitatamente alla campagna 2026/2027, il 30 dicembre 2026. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria le Regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria.

Art.2

(Proroga termini investimenti)

1. L'articolo 4, comma 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212, è sostituito dal seguente:
 1. La domanda di aiuto è presentata entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite da Agea d'intesa con le Regioni. Dette modalità garantiscono l'apertura del sistema informatico almeno due mesi (60 giorni) prima del termine della presentazione delle domande. Per l'annualità 2026/2027 la domanda di aiuto è presentata entro il 14 maggio 2026.
2. L'articolo 4, comma 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2024 n. 635212, è sostituito dal seguente:
 4. Le Regioni che applicano criteri di priorità, successivamente all'esame delle domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente comma 2, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata e definiscono, entro il 30 giugno di ogni anno, la graduatoria di finanziabilità. Entro 15 giorni dalla definizione della graduatoria, le Regioni comunicano ai richiedenti l'esito dell'istruttoria. Per l'annualità 2026/2027 la graduatoria di finanziabilità è definita entro il 15 agosto 2026.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Giuseppe Blasi

(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)